



Area Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio Rifiuti, V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Classificazione 09-13-03

Biella, data del protocollo

Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi previste dall'art. 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. e al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

La ditta : **B.F. SRL** (P. Iva: **02137800021**)

Sede legale: **VIA CASTELLETTO CERVO 7 – 13836 COSSATO (BI)**

Sede amministrativa: **VIA PIAVE 4/A - 13852 CERRETO CASTELLO (BI)**

Sede operativa: **STRADA ALLE DIGHE S.N. – 13836 COSSATO (BI)**

Risulta iscritta al Registro Provinciale al numero : **198** per le seguenti attività:

Punto del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii	Codici C.E.R.	Tipologia di attività e quantità annua gestita ***	Capacità massima di messa in riserva istantanea
7.1	101311 - 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 - 200301	R13 – R5 (48.500 Mg./anno)	15.000 Mg.
7.2	010408 - 010413	R13 – R5 (1.000 Mg./anno)	1.000 Mg.
7.3	101208	R13 – R5 (1.000 Mg./anno)	1.000 Mg.
7.6	170302	Attività svolta ex D.M. 69/2018 ** (47.800 Mg./anno)	Attività svolta ex D.M. 69/2018 ** (6.000 Mg.)
7.6	200301	R13 – R5 (200 Mg./anno)	200 Mg.
7.11	170508	R13 – R5 (3.000 Mg./anno)	2.000 Mg.
7.12	101206	R13 – R5 (150 Mg./anno)	150 Mg.
7.31 bis	170504	R13 – R5 (47.760 Mg./anno)	40.000 Mg.



Classe di attività (ai sensi del D. 350/1998) : **2 (totale 149.410 tonnellate)**

Data del provvedimento finale AUA n° **41/2015** emesso dal SUAP del Comune di Cossato:
19/06/2015*

Data di scadenza (**15 anni** dalla data del provvedimento finale AUA ex art. 3 comma 6 D.P.R.59/2013): **19/06/2030**

Data di presentazione del rinnovo per continuare l'attività senza interruzioni (almeno **6 mesi** prima della data di scadenza ex art. 5 comma 1 DPR 59/2013): **19/12/2029**

* Del provvedimento fa parte integrante la **D.D. 756 del 11/06/2015** della Provincia di Biella riportante le prescrizioni da seguire per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti anche con riferimento alle **DD. DD. 2135 del 17/07/2011 e 2378 del 19/09/2011** le cui copie conformi sono in possesso della ditta.

** Adeguamento approvato con **D.D. 1372 del 06/12/2018** della Provincia di Biella di modifica non sostanziale dell'AUA e provvedimento finale **n. 110/2022 del 19/12/2018** del SUAP di Cossato.

*** Aumento quantitativo approvato con **D.D. 20 del 14/01/2022** della Provincia di Biella di modifica non sostanziale dell'AUA e provvedimento finale **n. 8/2022 del 01/02/2022** del SUAP di Cossato e successive variazioni quantitative approvate con **D.D. 1356 del 30/08/2023** della Provincia di Biella di modifica non sostanziale dell'AUA e provvedimento finale **n. 60/2023 del 07/09/2023** del SUAP di Cossato.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (ex Art. 40 comma 2 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).

Il Dirigente dell'area
Dr. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provincia di Biella: Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia) - **Tel.**015.84.80.611
PEC Istituzionale protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it - **Codice Fiscale** 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web:**www.provincia.biella.it



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.

Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. n. 41 del 19/06/2015

Pratica 85SUAP/2015

Identificativo marca da bollo 01131916495425

Diritti di segreteria Comune di Cossato € 0,52

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che il Sig. Vallivero Sergio, C.F. VLLSRG57P10G820G, in qualità di legale rappresentante della società "B.F. S.r.l." con sede legale in COSSATO – VIA PER CASTELLETTO CERVO 7 P. IVA 02137800021, in data 24/03/2015, assunta al protocollo comunale con n. 7173/2015 in pari data, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e operazioni di recupero rifiuti e per il permesso di costruire concernente la realizzazione di struttura prefabbricata e livellamento dell'area autorizzata al recupero rifiuti nell'attività ubicata in COSSATO, nell'area censita a Catasto Terreni al Foglio 34, Mappale 614, a cui è stato assegnato il numero di pratica 85SUAP/2015;
- che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i., avvio comunicato il 30/04/2015 con nota prot. n. 10637;
- che la domanda in questione concerne un intervento di realizzazione ed esercizio di un'attività produttiva di servizi comportante l'espletamento dei seguenti endoprocedimenti e l'acquisizione dei seguenti pareri di competenza:

Endoprocedimenti

- *Autorizzazione A.U.A*
- *Permesso di costruire*

Pareri di competenza

- *Autorizzazione - Provincia*
- *Autorizzazione - Comune di Cossato - Edilizia Privata*

- che il SUAP ha richiesto ai suddetti Uffici ed Amministrazioni di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di adottare le conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario unico;
- che detti uffici ed Amministrazioni hanno provveduto al riguardo nei termini procedurali di legge e sono pervenuti alle seguenti determinazioni:
 - 1) Permesso di costruire n. 28 del 12/06/2015 adottato dagli Uffici Pianificazione Urbanistica, Strumenti Attuativi e S.I.T., Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cossato, trasmesso con nota, trasmesso al competente S.U.A.P. in data 12/06/2015;
 - 2) Provvedimento A.U.A. rilasciato dalla Provincia di Biella con Determinazione n° 756 in data 11/06/2015 - Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura, trasmesso con nota 10272 del 15/06/2015

- che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

AUTORIZZA

la società "B.F. S.r.l." con sede legale in COSSATO – VIA PER CASTELLETTO CERVO 7 P. IVA 02137800021, legalmente rappresentata dal Sig. Vallivero Sergio, C.F. VLLSRG57P10G820G, residente in Ponderano, Via Blana 16,

alla realizzazione del fabbricato accessorio prefabbricato a servizio dell'attività e allo scarico di acque reflue, alle emissioni in atmosfera e alle operazioni di recupero rifiuti nell'attività ubicata in COSSATO, nell'area censita a Catasto Terreni al Foglio 34, Mappale 614.

Il suddetto intervento è assentito nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, costituenti elementi inscindibili del presente titolo autorizzativo unico:

- 1)Permesso di costruire n. 28 del 12/06/2015 adottato dagli Uffici Pianificazione Urbanistica, Strumenti Attuativi e S.I.T., Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cossato, trasmesso con nota, trasmesso al competente S.U.A.P. in data 12/06/2015;
- 2)Provvedimento A.U.A. rilasciato dalla Provincia di Biella con Determinazione n° 756 in data 11/06/2015 - Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura, trasmesso con nota 10272 del 15/06/2015

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati esclusivamente mediante P.E.C. all'indirizzo del richiedente/procuratore e pubblicata all'albo pretorio *on line* di questo Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della piena conoscenza dell'atto.



IL RESPONSABILE DEL SUAP

Com.te P.M.

Ivano CARUSO

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii)

Città di Cossato
RELATA DI NOTIFICA

La notifica del presente provvedimento avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. e non è previsto il rilascio di documenti cartacei

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

C.U. IPA

CR344K

Proposta n. DT - 839 - 2015

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 756

IN DATA 11-06-2015

Oggetto: Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 in capo alla Ditta B.F. SRL, per l'insediamento nel comune di Cossato Strada alle Dighe.

Impresa:	B.F. SRL						
Sede Legale:	Via per Castelletto Cervo 7	Comune:	Cossato	Cap:	13836		
Sede Operativa:	Strada alle Dighe	Comune:	Cossato	Cap:	13836		
P.IVA:	02137800021	Tel.	0150993450	E-mail:	info@bfcossato.it	Codice SIRA:	3096

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura:

Premesso che la Società B.F. SRL per il proprio stabilimento ubicato in Cossato Strada alle Dighe è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi con Provvedimento Finale n. 31 del 15/04/2013.
- attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs.152/2006 e D.M. 05/02/1998 con iscrizione al registro provinciale n. 198 del 20/09/2011 rilasciata dalla Provincia di Biella.

Preso atto che:

- Con nota pec del 09/04/2015 ns. prot. n. 10272 del 10/04/2015 il SUAP del Comune di Cossato ha trasmesso agli Uffici scriventi l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta B.F. SRL, chiedendo di procedere all'istruttoria di competenza.
- In data 23/04/2015 con nota ns. prot. n. 11793, questa Amministrazione ha comunicato al competente SUAP che la verifica formale prevista dall'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 risultava positiva.
- In data 12/05/2015, con nota ns. prot. n. 13872 del 13/05/2015, il SUAP ha trasmesso a questa Amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto.

Considerato che l'A.U.A. richiesta dalla Ditta B.F. SRL, in base a quanto dichiarato dalla Società medesima ed in considerazione delle verifiche documentali svolte presso questa Amministrazione, sostituirà le seguenti autorizzazioni e/o atti di assenso:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- Attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs.152/2006 e D.M. 05/02/1998.*

Tenuto conto dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione per i propri profili di competenza al fine di verificare, all'interno degli archivi conservati dalla Provincia di Biella per le diverse matrici ambientali di competenza, i diversi atti autorizzativi in capo alla Società richiedente che sarebbero dovuti confluire nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il verbale della commissione scarichi che ha esaminato la pratica in data 08/06/2015 e ha espresso parere favorevole con prescrizioni allo scarico in acque superficiali delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti da servizi igienici.

Visto l'esito positivo del sopralluogo eseguito in data 23/04/2015 dal Nucleo di Vigilanza Ecologica della Provincia di Biella come emerge dalla relazione di servizio 08/2015.

Dato atto che a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra comunicazione, notifica od autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto per il rilascio dell'A.U.A. ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 in capo alla Società B.F. SRL per il proprio stabilimento ubicato in Cossato Strada alle Dighe e trasmettere lo stesso al SUAP competente al fine di consentire il rilascio di idoneo titolo autorizzativo.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

DETERMINA

1. Di adottare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, in favore della Società B.F. SRL con sede legale in Cossato Via per Castelletto Cervo 7 e operativa in Cossato Strada alle Dighe.
2. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Cossato affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e s.s.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.
3. Di precisare che il presente atto sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - a) *Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
 - c) *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
 - g) *Attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs.152/2006 e D.M. 05/02/1998.*
4. di attribuire alle acque reflue derivanti dai servizi igienici la qualifica di assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 227/2011.
5. Di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.
 - il presente provvedimento ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo del SUAP al soggetto richiedente.
 - gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A, C e G parti integranti del presente atto, quale esito dell'istruttoria condotta, che può riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.

- l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- in caso di variazione nella titolarità della gestione dell' impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente
- il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo

6. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Dirigente del Settore
dott. Giorgio Saracco

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

B.F. SRL – COSSATO

Pag. 1 di 1

Cod. SIRA:3096

L'attività di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici, previa chiarificazione, deve essere effettuata nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., e in particolare deve rispettare le seguenti prescrizioni generali e specifiche per lo scarico in subirrigazione:

1. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche;
2. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue assimilate domestiche e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema di raccolta e trattamento dei reflui;
3. devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977; il dimensionamento della fossa Imhoff e dell' impianto di sub-irrigazione deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
4. le acque grigie provenienti da lavandini, docce, ecc. devono essere convogliate nella fossa Imhoff; se tecnicamente ed economicamente fattibile devono essere pre-trattate su letto assorbente di torba e/o carbone da rinnovare periodicamente o in pozzetto degrassatore correttamente dimensionato;
5. la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
6. la distanza fra la trincea di sub-irrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
7. la differenza di quota tra il fondo della trincea di sub-irrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore ad 1 metro;
8. lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;

9. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
10. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
11. se tecnicamente ed economicamente fattibile, deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione dei reflui prima dell'immissione nell'impianto di sub-irrigazione;
12. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, se tecnicamente fattibile, lo stesso vi dovrà essere convogliato;
13. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione.
14. deve essere notificato all'Ente autorizzante, ogni variazione delle modalità di trattamento e scarico, tipologia e origine delle acque reflue.

Termine di messa a regime degli impianti:

Non verrà assegnato un termine di messa a regime degli impianti in quanto l'attività in oggetto risulta già esistente e ascrivibile tra quegli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06, che ricadono nel campo di applicazione di tale decreto ma che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

Prescrizioni

1. Le attività di frantumazione e movimentazione effettuate presso lo stabilimento in oggetto dovranno avvenire in modo tale da garantire, in ogni condizione atmosferica sfavorevole, un grado di umidità delle materie prime trattate sufficiente ad evitare la dispersione in modo diffuso nell'ambiente circostante di sostanze pulverulente.
2. il proponente dovrà provvedere alla copertura, mediante teloni, dei cumuli di materiali potenzialmente pulverulenti in occasione di eventi meteorologici sfavorevoli al fine di limitare la dispersione di polveri.

<i>Tipologia di lavorazione:</i>	<p>Attività di recupero di rifiuti di cui ai punti del D.M. 05.02.1998</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.1 (Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto) CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 – 200301 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 40.000 t./anno - 7.2 (Rifiuti di rocce da cave autorizzate) CER 010408–010413 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 5.000 t./anno - 7.3 (Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti) CER 101208 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 5.000 t./anno - 7.6 (Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo) CER 170302 - 200301 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 12.000 t./anno - 7.11 (Pietrisco tolto d’opera) CER 170508 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 2000 t./anno - 7.12 (Calchi in gesso esausti) CER 101206 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 150 t./anno - 7.31 bis (Terra e rocce da scavo) CER 170504 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati 30.000 t./anno <p>NUMERO DI REGISTRO PROVINCIALE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI : 198</p> <p>CLASSE DI ATTIVITA’ (Decreto 350/1998) : 2</p>
<i>Termine di messa a regime degli impianti:</i>	Non verrà assegnato un termine di messa a regime degli impianti in quanto l’attività in oggetto risulta già esistente .

Termine di messa a regime degli impianti:


Non verrà assegnato un termine di messa a regime degli impianti in quanto l'attività in oggetto risulta già esistente .

Prescrizioni

1. In riferimento alla classe di attività e ai quantitativi di rifiuto recuperato (espressi in tonn./anno) si rammenta di comunicare eventuali variazioni quantitative che potrebbero intervenire durante l'annualità in corso per la quale è già stato effettuato il pagamento dei diritti di iscrizione al Registro Provinciale o eventuali variazioni revisionali che potrebbero intervenire nel corso delle annualità successive (vedi classe di attività ex Decreto 350/1998).
2. Si rammenta di comunicare agli enti competenti qualsiasi variazioni di carattere tecnico - amministrativo legata all'attività oggetto del presente provvedimento che dovesse intervenire.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
SARACCO GIORGIO



PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2135

IN DATA 17-08-2011

Oggetto: Ditta B.F. srl – Via Piave 4/A Cerreto Castello (BI) . Comunicazione di rinnovo attività per recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Prescrizioni ai sensi dell'art. 216 comma 4 D. Lgs.152/2006 e s s.mm.ii.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità' di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura oggi, addì.....**17 AGO 2011**

PREMESSO CHE

L' impresa indicata in oggetto risulta iscritta al n. 198 del Registro Provinciale imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di cui ai punti 7.1 - 7.2 - 7.3 -7.6 – 7.11 – 7.12 – 7.31 bis - 13.2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. svolte presso il sito operativo di Località Spolina - Cossato (BI);

L' impresa indicata in oggetto ha presentato in data 23.06.2011 alla Provincia di Biella, (prot in entrata n° 32174 del 24.06.2011) comunicazione di rinnovo per le attività di recupero rifiuti non pericolosi sopra indicate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Contestualmente la stessa impresa ha presentato:

- richiesta di variazione delle superfici interessate dall'attività di recupero (prot. in entrata 32176 del 24.06.2011) riguardo alla quale sono stati richiesti approfondimenti al Comune di Cossato competente per territorio con nota prot. 38671 del 02.08.2011 della Provincia di Biella in ordine all'idoneità dal punto di vista urbanistico e alla presenza di eventuali vincoli;
- richiesta di integrazione per l'attività 13.2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. (recupero di ceneri derivanti dalla combustione di biomasse e affini etc..) per il recupero di ceneri depositate in aree attigue il sito indicato per l'attività di recupero (prot. in entrata 32178 del 24.06.2011);

VISTO IL

Verbale della Riunione Tecnica che questa Amministrazione ha condotto con il personale del Dipartimento ARPA di Biella il 4 Luglio 2011 durante la quale sono state acquisite le seguenti informazioni:

- Una parte dell'area, indicata come sito su cui dovrà essere svolta l'attività di recupero, è stata oggetto di sondaggi volti alla ricerca di rifiuti interrati eseguiti dall'ARPA di Biella a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria;



FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Graziano STEVANIN
Ssa ANNAMARIA BALASSI

- a seguito di riscontro positivo dei suddetti sondaggi è stato approvato dalla Procura della Repubblica il Piano di ripristino presentato da B.F srl per lo sgombero e la rimozione dei rifiuti interrati delle aree interessate dai rifiuti rinvenuti;
- l'attività di recupero rifiuti potrebbe comportare interferenze con il regolare svolgimento delle procedure di sgombero dei rifiuti interrati;

CONSIDERATO CHE

sia la variazione delle superfici che l'integrazione per l'attività 13.2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. precedentemente descritte, inserite nella richiesta di rinnovo dell'attività oggetto del presente provvedimento sono state altresì oggetto di distinte richieste acquisite da questa amministrazione rispettivamente con prot. n. 32178 e 32176, entrambi del 24.06.2011.

In data 12.08.2011 (prot. in entrata della Provincia n. 40668 del 12.08.2011) il settore area tecnica del Comune di Cossato, in risposta alla nota della Provincia di Biella in premessa richiamata, precisava che le nuove aree indicate da B.F. srl nella comunicazione di inizio attività :

- risultano classificate dal P.R.G. di Cossato come "aree per attrezzature di interesse comune – D7 ed in particolare il comparto in questione è di tipologia D7.A "Attrezzature tecniche e tecnologiche per lo stoccaggio e la lavorazione di materiale inerte proveniente da scavi e demolizioni"
- risultano esterne alla fascia vincolata dal punto di vista paesaggistico di cui al D.Lgs.42/2004.

Inoltre precisava che da un punto di vista urbanistico l'operazione si configura quale estensione della superficie autorizzata al trattamento rifiuti fatto salvo l'esito positivo dell'istruttoria in corso riferita a istanza di permesso di costruire (prot. 12406/2011 del 09.05.2011), inoltrata da B.F. srl al Comune di Cossato, inerente i terreni stessi oggetto di richiesta di variazione di superficie rispetto all'attività sui fondi oggetto di rinnovo.

RICHIAMATO

l'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che al comma 4 così recita " qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 (rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3) dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione";

l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e dell' art. 17 del D.Lgs. 165/01;


ACCERTATA

La conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. Che il rinnovo dell'attività di recupero a favore di B.F.srl ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. a seguito di comunicazione di inizio attività acquisita con prot n° 32174 del 24.06.2011 è subordinato al rispetto, da parte della





ditta stessa, delle seguenti prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1,2,e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

delimitazione delle aree interessate dalla rimozione di rifiuti interrati secondo il Piano di Ripristino approvato dall'Autorità Giudiziaria, garantendo che all'interno delle medesime non si svolga l'attività di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. fino al completamento del ripristino;

presentazione nel termine di 70 giorni dalla notifica del presente atto dettagliata planimetria aggiornata del sito con evidenziazione di:

- aree riservate alla messa in riserva e alla lavorazione delle varie tipologie di rifiuti;
- aree riservate al deposito delle Materie Prime Seconde derivanti dall'attività di recupero;
- aree escluse dall'attività di recupero in quanto interessate dalla rimozione di rifiuti interrati.

terminata l'attività di ripristino riguardante l'area oggetto di Comunicazione di Inizio attività, esaurita la fase di verifica e certificazione da parte del Dipartimento ARPA di Biella, inoltre di specifica comunicazione a questa Amministrazione allo scopo di rendere fruibili le aree interdette dall'attività in oggetto e richiamate ai punti precedenti.

2. Di stabilire il divieto di svolgimento dell'attività di cui al 13.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii contenuta nella scheda allegata alla dichiarazione di inizio attività acquisita con prot n° 32174 del 24.06.2011, trattandosi di istanza già oggetto di specifica separata richiesta inoltrata dal medesimo soggetto proponente con nota acquisita al prot. n. 32178 del 24.06.2011 ed oggetto di specifica contestuale istruttoria.

3. Di stabilire il divieto di inizio dell'attività sui terreni oggetto della richiesta di variazione di superficie rispetto all'attività sui fondi oggetto di rinnovo (contenuta nella scheda allegata alla dichiarazione di inizio attività acquisita con prot n° 32174 del 24.06.2011), trattandosi di istanza oggetto di specifica separata richiesta inoltrata da B.F. srl (nota acquisita al prot. n. 32176 del 24.06.2011), e contestuale istruttoria e in attesa dell'esito relativo alla istanza di permesso di costruire sopra richiamata (prot. del Comune di Cossato 12406/2011 del 09.05.2011) e inoltrata dalla B.F.srl al Comune stesso.

2. Di notificare copia della presente determinazione presso la sede legale alla ditta B.F. srl e di trasmetterne copia al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Sezione Piemonte all'ARPA Dipartimento di Biella ed al Comune di Cossato.

Contro il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al:

- 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla intervenuta piena Conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n°1034 del 06/12/1971.
- 2) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del 24.11.1971





DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Giorgio Saracco

Giorgio Saracco

17 AGO 2011

Biella, li

17 AGO 2011

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal
al 27 AGO 2011

Addi,

Il Funzionario Responsabile

17 AGO 2011

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giorgio MOSCA

Giorgio Mosca

PROVINCIA DI BIELLA

Il presente atto, formato da n° 4 PAGG.

~~11~~, è conforme all'originale.

Biella, 22/08/2011



FUNZIONARIO INCARICATO DI P.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Graziano STEVANIN

S.S. ANNA MARIA BALDASSI

Anna Maria Baldassi

COMUNE DI CERRETO CASTELLO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno due mila undici addi 26 del mese

di AGOSTO in Cerreto Castello, il sottoscritto certifica

di avere notificato il presente atto

Legale Rappresentante alla ditta B.F. S.r.l. con sede in Cerreto Castello nella persona del

at Sig. VALLI VERA Siro con consegnandone

copia a mani di DASSONE DONATELLA - IMPIEGATA ADDETTA AL RITIRO

che in segno di ricevuta ha firmato in calce.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

Ugo Bion





COMUNE DI CERRETO CASTELLO
Provincia di Biella
23 SET. 2011
PROVINCIA DI BIELLA
Prot. N.
Cat. DT. Cl. Fasc.

Funzionario incaricato di P.O.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Saracco

Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente : SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2378 IN DATA 19 SET 2011

Oggetto: Ditta B.F. srl – Via Piave 4/A Cerreto Castello (BI) . Attività di recupero di rifiuti N.P. iscritta al n. 198 del Registro Provinciale ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Richiesta di variazione delle superfici autorizzate. Prescrizioni ai sensi dell'art. 216 comma 4 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura oggi, addì 19/9/11.....

PREMESSO CHE

L'impresa indicata in oggetto risulta iscritta al n. 198 del Registro Provinciale imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di cui ai punti 7.1 - 7.2 - 7.3 -7.6 – 7.11 – 7.12 – 7.31 bis - 13.2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. svolte presso il sito operativo di Località Spolina - Cossato (BI);

L'impresa indicata in oggetto ha presentato in data 23.06.2011 alla Provincia di Biella, (prot in entrata n° 32176 del 24.06.2011) richiesta di variazione delle superfici autorizzate intendendo svolgere l'attività di cui sopra anche sulle aree accatastate al Foglio 34 Mappali 611 (parte) – 614 (parte) – 684 (parte) – 566 – 620 – 621 – 622 – 623 – 645 (parte) – 646 (parte) – 647 (parte) – 648 (parte) - 650 (parte) NCT di Cossato.

VISTO IL

Verbale della Riunione Tecnica che questa Amministrazione ha condotto con il personale del Dipartimento ARPA di Biella il 4 Luglio 2011 nel quale si precisa che la Provincia di Biella provvederà a formalizzare esplicita richiesta al Comune di Cossato per verificare se la destinazione d'uso della nuova area su cui l'azienda intende estendere l'attività sia idonea dal punto di vista urbanistico, non risulti gravata da vincoli e risulti in possesso degli atti di assenso eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività

CONSIDERATO CHE

In data 02.08.2011 (prot. in uscita 38671) la Provincia di Biella inoltra all'Ufficio Tecnico del Comune di Cossato richiesta riguardante i terreni oggetto della richiesta di cui in premessa ed in particolare :

- se le nuove aree inserite nella richiesta fossero idonee dal punto di vista urbanistico in riferimento alla loro destinazione d'uso per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti già in essere su parte del sito.
- se le stesse aree fossero eventualmente gravate da vincoli e in caso di presenza di vincoli se la ditta abbia richiesto e ottenuto i necessari provvedimenti di svincolo per poter svolgere la propria attività.

In data 12.08.2001 (prot. in entrata della Provincia n. 40668 del 12.08.2011) il settore area tecnica del Comune di Cossato, in risposta alla nota della Provincia di Biella su richiamata, precisava che le nuove aree indicate da B.F. srl nella comunicazione di inizio attività :

- risultano classificate dal P.R.G. di Cossato come "aree per attrezzature di interesse comune - D7 ed in particolare il comparto in questione è di tipologia D7.A "Attrezzature tecniche e tecnologiche per lo stoccaggio e la lavorazione di materiale inerte proveniente da scavi e demolizioni"
- risultano esterne alla fascia vincolata dal punto di vista paesaggistico di cui al D.Lgs.42/2004.

Inoltre precisava che da un punto di vista urbanistico l'operazione si configura quale estensione della superficie autorizzata al trattamento rifiuti fatto salvo l'esito positivo dell'istruttoria in corso riferita a istanza di permesso di costruire (prot. 12406/2011 del 09.05.2011), inoltrata da B.F. srl al Comune di Cossato, inerente i terreni stessi oggetto di richiesta di variazione di superficie rispetto all'attività sui fondi oggetto di rinnovo.

RICHIAMATO

l'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che al comma 4 così recita " qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 (rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3) dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione";

Considerato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e dell' art. 17 del D.Lgs. 165/01;

ACCERTATA

La conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. Di vietare l'inizio dell'attività sui terreni oggetto della richiesta di variazione di superficie acquisita da questa Amministrazione con prot. n° 32176 del 24.06.2011 a meno che l'interessato, nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente atto, dimostri:
 - il conseguimento dell'atto di assenso all'istanza di permesso di costruire presentato al Comune di Cossato ed in premessa richiamato (prot. del Comune di Cossato 12406/2011 del 09.05.2011);
 - la conclusione degli interventi richiamati al punto precedente funzionali all'attività di gestione rifiuti richiesta.
2. Di notificare copia della presente determinazione presso la sede legale alla ditta B.F. srl e di trasmetterne copia al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell' Ambiente - Sezione Piemonte all'ARPA Dipartimento di Biella ed al Comune di Cossato.

Contro il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al:



- 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla intervenuta piena Conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n°1034 del 06/12/1971.
- 2) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del 24.11.1971



 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Dr. Giorgio Saracco

Biella, li 13/9/11

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal 19 SET 2011
 al 29 SET 2011

Addì, 19 SET 2011

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale



 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. ANGELO ROSSI

PROVINCIA DI BIELLA

Il presente atto, formato da n° 3 PAGINE
~~pagi~~, è conforme all'originale.

Biella, 13/9/11..... FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Graziano STEVANIN



COMUNE DI CERRETO CASTELLO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemila undici addì ventitre del mese
 di settembre in Cerreto Castello, il sottoscritto certifica
 di avere notificato il presente atto alla Ditta B.F. s.r.l. con sede in
Cerreto Castello nella persona del Legale Rappresentante
 e Sig. VALLIVERO SERGIO consegnandone
 copia a mani di ANGELA MUSA - IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
 che in segno di ricevuta ha firmato in calce.

RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE





PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1430 - 2018

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CARENZO ROBERTO

Responsabile della Pratica - Istruttoria NEGRI STEFANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: NEGRI STEFANO

DETERMINAZIONE N. 1372

IN DATA 06-12-2018

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 in capo alla ditta B.F. SRL per la sede operativa sita in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato (BI). Modifica non sostanziale.

Impresa:	B.F. srl		
Sede Legale:	Via per Castelletto Cervo 7	Comune Cossato (BI)	Cap: 13836
Sede Operativa:	Strada alle Dighe	Comune Cossato (BI)	Cap: 13836
P.Iva	02137800021	Tel. 0150993450	Fax
E-mail	bfsrl@pec.bfcossato.it		Codice SIRA: 3096

Premesso che:

- Il SUAP di Cossato ha emesso in data 19/06/2015 il provvedimento finale n. 41 a favore della B.F. srl per la sede operativa ubicata in Strada alle Dighe nel comune di Cossato per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- Del provvedimento sopra indicato fa parte integrante la determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 756 del 11/06/2015 di adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) emessa ai sensi del DPR 59/2013 dalla Provincia di Biella a favore della ditta B.F. srl per la sede operativa ubicata in Strada alle Dighe nel comune di Cossato;
- Il provvedimento di AUA citato al punto precedente sostituisce i seguenti titoli autorizzativi e/o atti di assenso:
 - a) *Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006.*
 - c) *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.*
 - g) *Attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs.152/2006 e D.M. 05/02/1998.*
- Tra le attività di recupero di rifiuti non pericolosi ricomprese nel provvedimento sopra citato vi è anche il 7.6 ex D.M. 05/02/1998 che consente il recupero di rifiuti di cui al CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*) compreso perciò anche il conglomerato bituminoso e del CER 200301 (frammenti di piattelli per il tiro a volo);
- L'attività di recupero svolta dalla ditta B.F. srl sui rifiuti CER 170302 e CER 200301 e prevista dal 7.6 ex D.M. 05/02/1998 consiste nella realizzazione di rilevati e sottofondi

stradali (7.6.3 lettera b) e nella produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine (7.6.3 lettera c);

- In data 18 giugno 2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 139 è stato pubblicato il D.M. 69 del 28/03/2018, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'[articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)";
- In data 05/10/2018 il Ministero ha emesso la nota Prot.16293 riportante chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28/03/2018 n. 69 nei quali si precisa che l'adeguamento al D.M 69/2018 sostituisce solo le attività di recupero previste al 7.6 del D.M. 05/02/1998 limitatamente al CER 170302 e non incide sulle quantità recuperabili o sulle emissioni derivanti dall'attività;
- La B.F srl ha trasmesso in data 29/10/2018, a mezzo pec, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione AUA di cui ai punti precedenti e di aggiornamento delle autorizzazioni ex art. 208 D.Lgs.152/2206 per numero 3 impianti mobili di frantumazione inerti;
- L'istanza di aggiornamento è stata presentata ai sensi dell'art. 6 D.M. 69/2018 nel quale sono dettagliate le modalità per l' adeguamento ai criteri del D.M. stesso.

Dato atto che:

a seguito dell'esame della documentazione trasmessa in riferimento all' AUA citata in premessa, l'adeguamento di cui al D.M. 69/2018 si può considerare modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (Regolamento per la disciplina dell'AUA) in quanto l'adeguamento al D.M.69/2018 non comporta modifiche di carattere impiantistico, tecnico , quantitativo o emissivo nella lavorazione del conglomerato bituminoso per l'ottenimento di MPS.

A seguito di richiesta di parere inviata con nota prot. 24607 del 15/10/2018 da questa Amministrazione , l'ARPA di Biella ha espresso parere favorevole con nota del 28/11/2018 (prot. in entrata 28505 del 28/011/2018).

A seguito della trasmissione da parte di B.F srl di nota integrativa del 28/11/2018 (prot.in entrata n. 28556 del 29.11.2018), questa Amministrazione ha valutato positivamente la precisazione della ditta che indicava in 200 tonn./anno il quantitativo gestito di rifiuti CER 200301 (frammenti di piattelli per il tiro al volo) non ricompreso nel D.M. 69/2018 e in 11.800 tonn./anno il quantitativo gestito di rifiuti CER 170302 oggetto del D.M. 69/2018.

Il CER 200301 sopra indicato dovrà perciò essere gestito come previsto dal 7.6 D.M. 05/02/1998 non rientrando nella normativa di adeguamento di cui al D.M.69/2018 .

Non viene perciò modificato il quantitativo complessivo di rifiuti gestiti annualmente per l'attività 7.6 D.M. 05/02/1998 che rimane di 12.000 tonn/anno

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

A seguito dell'istruttoria condotta dal Dott. Stefano Negri, il sottoscritto Responsabile del Procedimento condotto dalla Provincia di Biella, ritiene possibile, a conclusione dell'iter condotto e alla luce di quanto esposto, adottare il provvedimento di adeguamento dell' AUA citata in premessa ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 in capo alla ditta B.F. srl per la sede operativa in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato (BI) e trasmettere lo stesso al SUAP di Cossato e all'ARPA di Biella..

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Graziano Stevanin

IL DIRIGENTE

Dr. Roberto CARENZO

Vista e fatta propria la relazione che precede

DETERMINA

- 1 Di adottare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il provvedimento di modifica non sostanziale dell'AUA ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, in favore della ditta B.F. srl con sede legale in per Castelletto Cervo 7 in comune di Cossato (BI) per la sede operativa in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato (BI) .
- 2 Di stabilire che l'attività 7.6 D.M. 05/02/1998 in riferimento al CER 170302 dovrà essere gestita secondo quanto indicato al D.M. 69/2018 e secondo quanto prodotto nella dichiarazione allegata all'istanza di aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 6 D.M. 69/2018 dalla B.F. srl.
- 3 Di stabilire che l'attività 7.6 D.M. 05/02/1998 in riferimento al CER 200301 (frammenti di piattelli per il tiro al volo) dovrà continuare a essere gestita secondo quanto indicato al D.M. 05/02/1998.
- 4 Di aggiornare la tabella "Prescrizioni per il trattamento di rifiuti" di cui al disposto della D.D. 756 del 11/06/2015 nella parte "tipologia di lavorazione" come di seguito riportato.
- 5 Di far salve tutte le altre prescrizioni contenute nella D.D. 756 del 11/06/2015 di adozione del provvedimento di AUA e nel provvedimento finale n. 41 del 19/06/2015 del SUAP di Cossato.
- 6 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Cossato e all'ARPA di Biella .

Tipologia di lavorazione:	<p>1) Attività di recupero di rifiuti svolta ai sensi del D.M. 05/02/1998 e ai sensi del D.M. 69/2018 come dichiarato dalla comunicazione della B.F. srl:</p> <p>7.6 (conglomerato bituminoso) CER 170302 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati: 11.800 t./anno</p> <p>2) Attività di recupero di rifiuti svolta ai sensi del D.M. 05/02/1998:</p> <p>7.6 (frammenti di piattelli per il tiro al volo) CER 200301 Operazioni di recupero effettuate : R13 – R5 Quantità indicata di rifiuti recuperati: 200 t./anno</p>
----------------------------------	---

Il Dirigente/Responsabile
CARENZO ROBERTO



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

Settore AREA TECNICA

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.

Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. n. 110 del 19/12/2018

Pratica 345SUAP/2018

Identificativo marca da bollo 01162057112415

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che il Sig. Vallivero Sergio, nato a Ponderano il 10/09/1957, residente a Ponderano in Via della Blana n. 16, C.F. VLLSRG57P10G820G, in qualità di legale rappresentante della ditta "B.F. S.r.l." con sede legale in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, P. IVA 02137800021, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune domanda in data 30/10/2018, assunta al protocollo comunale con n. 30884 in pari data e successive integrazioni prot. n. 32853 del 21/11/2018 e prot. n. 33539 del 28/11/2018, intesa ad ottenere gli assensi necessari per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di recupero di conglomerati bituminosi nell'impianto ubicato nel Comune di Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, a cui è stato assegnato il numero di pratica 345SUAP/2018;
- che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i., avvio comunicato il 19/11/2018 con nota prot. 32600;
- che la domanda in questione concerne un intervento di realizzazione ed esercizio di un'attività produttiva di servizi comportante l'espletamento del seguente endoprocedimento e l'acquisizione del seguente parere di competenza:

Endoprocedimento

- *Provincia di Biella*

Parere di competenza

- *Parere circa adeguamento ex D.M. 69/2018*

- che il SUAP ha richiesto alla suddetta Amministrazione di compiere le attività amministrative corrispondenti al procedimento anzidetto e di adottare le conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario unico;
- che detta Amministrazione ha provveduto al riguardo nei termini procedurali di legge ed è pervenuta alla seguente determinazione:
 - 1) Determinazione n. 1372 in data 06/12/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 in capo alla ditta B. F. S.r.l. per la sede operativa sita [omissis] nel Comune di Cossato (BI). Modifica non sostanziale", pervenuta a questo Sportello in data 06/12/2018 e acquisita a protocollo comunale con n. 34368 in pari data;
- che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

AUTORIZZA

la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 756 dell'11 giugno 2015 in favore della ditta "B. F. S.r.l." con sede in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, P. IVA 02137800021.

Il suddetto intervento é assentito nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, costituente elemento inscindibile del presente titolo autorizzativo unico:

- 1) Determinazione n. 1372 in data 06/12/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 in capo alla ditta B. F. S.r.l. per la sede operativa sita [omissis] nel Comune di Cossato (BI). Modifica non sostanziale".

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati esclusivamente mediante P.E.C. all'indirizzo del richiedente/procuratore e pubblicata all'albo pretorio *on line* di questo Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della piena conoscenza dell'atto.



IL RESPONSABILE DEL SUAP
*Graziano Geom. FAVA**

** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 85/2005 ss.mm. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Città di Cossato
RELATA DI NOTIFICA

La notifica del presente provvedimento avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. e non è previsto il rilascio di documenti cartacei.



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **20** del **14/01/2022**

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con Determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015, in capo alla società B.F. S.R.L. per l'unità operativa ubicata in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	B.F. S.R.L.				
Sede Legale:	Via per Castelletto Cervo 7	Comune:	Cossato	Cap:	13836
Sede Operativa:	Strada alle Dighe snc	Comune:	Cossato	Cap:	13836
Codice fiscale:	////////////////////	Partita IVA:	02137800021	Codice SIRA:	3096
Telefono:	0150993450	fax:	0150993459	E-mail:	bfsrl@pec.bfcossato.it

Premesso che:

in data 19/06/2015, il SUAP del Comune di Cossato ha emesso il provvedimento finale n. 41 a favore della società B.F. S.R.L. per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.Lgs.152/2006 e ai sensi del D.M. 05/02/1998 presso la sede operativa di Strada alle Dighe nel comune di Cossato;

del provvedimento sopra indicato fa parte integrante la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015 di adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA);

il provvedimento di AUA citato al punto precedente sostituisce i seguenti titoli autorizzativi e/o atti di assenso:

a) *Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- del D.Lgs. 152/2006.*
- c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/2006.*
- g) Attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 D.Lgs.152/2006 e ai sensi del D.M. 05/02/1998.*

le attività di recupero di rifiuti non pericolosi oggetto del presente procedimento risultano, ai sensi del D.M. 05/02/1998, le seguenti: 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.12 e 7.31 bis per un quantitativo complessivo di rifiuti gestiti pari a 95.500 tonnellate annue (classe di attività 2 ai sensi del Decreto 350/1998);

l'attività 7.6 del D.M. 05/02/1998, in riferimento al CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) è gestita ai sensi del D.M.69/2018, come risulta dalla modifica non sostanziale autorizzata con provvedimento finale del SUAP di Cossato n.110 del 19/12/2018, di cui fa parte integrante la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1372 del 06/12/2018 di aggiornamento dell'AUA;

in data 15/11/2021, la società B.F. S.R.L. ha trasmesso alla Provincia di Biella (prot. in entrata 24699 del 15/11/2021) istanza di modifica non sostanziale per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi citata ai punti precedenti;

in particolare veniva richiesto l'aumento quantitativo annuale di rifiuti gestiti relativi alle attività 7.6, 7.11 e 7.31 bis del D.M. 05/02/1998 secondo il seguente prospetto:

- Attività 7.6 : conglomerato bituminoso (CER 170302) aumento quantitativo pari a 8.200 Mg/anno (da 11.800 Mg/anno a 20.000 Mg/anno).
- Attività 7.11 : pietrisco tolto d'opera (CER 170508) aumento quantitativo pari a 3.000 Mg/anno (da 2.000 Mg/anno a 5.000 Mg/anno).
- Attività 7.31 bis : terre e rocce da scavo (CER 170504) aumento quantitativo pari a 15.000 Mg/anno (da 30.000 Mg/anno a 45.000 Mg/anno).

Posto che:

a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal richiedente e in riferimento all'AUA citata in premessa, la richiesta di modifica è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.59/2013 (Regolamento per la disciplina dell'AUA), in quanto l'aumento quantitativo richiesto non comporta modifiche di carattere impiantistico e tecnico – gestionale per l'ottenimento di MPS;

la Provincia di Biella ha richiesto il parere tecnico dell'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est con nota prot. 26313 del 03/12/2021, evidenziando che la società proponente aveva recentemente sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA il progetto denominato "Ampliamento ed introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata superiore a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01/12/2016", che riguarda il medesimo impianto e prevede gli stessi incrementi quantitativi di rifiuti, ma è riferito all'autorizzazione con procedura ordinaria, non ancora efficace e che il giudizio di verifica espresso della Provincia di Biella con la D. D. n. 1649 del 26/10/2021, escludeva la necessità di sottoporre il progetto alla successiva fase di valutazione;

Dato atto che:

l'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est, sede di Biella, trasmetteva alla Provincia di Biella (prot. in entrata 27453 del 17/12/2021) il proprio parere tecnico, evidenziando che le nuove soglie quantitative richieste dalla società B.F. S.R.L. rientrano comunque nei limiti previsti dal D.M. 05/02/1998 (cfr. con l'allegato IV del D.M. 05/02/1998) e non rilevando quindi difformità rispetto alla normativa vigente;

l'aumento quantitativo proposto porterebbe il quantitativo totale di rifiuti gestiti annualmente da 95.500 tonnellate a 120.350 tonnellate, rimanendo nell'ambito della classe 2 prevista al Decreto 350/1998 (superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate)

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

La dott.ssa Federica Facchino in qualità di responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Dott. Stefano Negri, ritiene possibile concludere l'iter in oggetto, procedendo all'aggiornamento dell'AUA in capo alla società B.F. S.R.L., con sede legale in Via per Castelletto Cervo 7 – Cossato e sede operativa in Strada alle Dighe – Cossato, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e provvedendo successivamente a trasmettere il relativo provvedimento al SUAP competente al fine di consentire l'emissione degli atti di competenza.

Il dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dott. Graziano Stevanin, vista e fatta propria la relazione,

DETERMINA

1. Di adottare il provvedimento di aggiornamento dell' Autorizzazione Unica Ambientale, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, in favore della società B.F. S.R.L. con sede legale in Via per Castelletto Cervo 7 – Cossato e sede operativa in Strada alle Dighe – Cossato.
2. Di aggiornare i quantitativi di rifiuti recuperati annualmente per le attività 7.6., 7.11. e 7.31 bis del D.M.05/021998 secondo il seguente prospetto :

Punto del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii	Codici C.E.R.	Quantità annua gestita con l'aumento	Note
7.6	170302	20.000 Mg/anno	Attività svolta ai sensi del D.M.69/2018 Aumento quantitativo approvato: 8.200 Mg/anno
7.11	170508	5.000 Mg/anno	Aumento quantitativo approvato: 3.000 Mg/anno
7.31 bis	170504	45.000 Mg/anno	Aumento quantitativo approvato: 15.000 Mg/anno

Di stabilire ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, che l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Cossato territorialmente competente.

Di far salve tutte le altre prescrizioni contenute nella D.D.756 del 11/06/2015 della Provincia di Biella di adozione del provvedimento di AUA e nel provvedimento finale n. 41 del 19/06/2015 del SUAP di Cossato e nella D.D. 1372 del 6/12/2018 della Provincia di Biella di aggiornamento del provvedimento di AUA e nel provvedimento finale n. 110 del 19/12/2018 del SUAP di Cossato.

Di far salva la scadenza dell'AUA in data 16/06/2030.

Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

Di dare atto che è comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.

Di stabilire che il presente provvedimento unitamente al provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Cossato allo scopo di consentire l'emanazione del provvedimento conclusivo e per opportuna conoscenza all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est - Sede di Biella e al Comune di Cossato.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella
Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

**Attività Economiche, Polizia Amministrativa
e Sportello Unico Attività Produttive**

Trasmissione via PEC

Numero e data di Protocollo indicati nel corpo del messaggio PEC

Provvedimento SUAP n. 8/2022

Spett.li

Comune di Cossato
Ufficio Pubblicazioni
Piazza Angiono n. 14
13836- Cossato (BI)

B.F. S.r.l.

bfsrl@pec.bfcossato.it

Oggetto: Pratica Suap n. 14SUAP/2022 – Ditta B.F. S.r.l. - Trasmissione Provvedimento Finale.

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette Provvedimento finale conclusivo n. 8/2022 sottoscritto digitalmente.

Si invita l'ufficio in indirizzo a provvedere alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il provvedimento pubblicato dovrà quindi essere consegnato all'Ufficio Attività Economiche Polizia Amministrativa e S.U.A.P.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati esclusivamente mediante P.E.C. all'indirizzo del richiedente/procuratore e pubblicato all'albo pretorio *on line* di questo Comune.



IL RESPONSABILE DEL SUAP
Geom. Graziano FAVA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 85/2005 ss.mm. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1356** del **30/08/2023**

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con Determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015, in capo alla società B.F. S.R.L. per l'unità operativa ubicata in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	B.F. S.R.L.				
Sede Legale:	Via per Castelletto Cervo 7	Comune:	Cossato	Cap:	13836
Sede Operativa:	Strada alle Dighe snc	Comune:	Cossato	Cap:	13836
Codice fiscale:	////////////////////	Partita IVA:	02137800021	Codice SIRA:	3096
Telefono:	0150993450	fax:	0150993459	E-mail:	bfsrl@pec.bfcossato.it

Premesso che:

la B.F. Sr.l. per la propria sede operativa di Cossato, Strada alle Dighe snc, è il possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) rilasciata dallo SUAP del Comune di Cossato con Provvedimento finale n. 41 del 19/06/2015, di cui da fa parte integrante la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015, che sostituisce, tra gli altri, anche l'atto di assenso per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del dell'art. 216 D.Lgs.152/2006 e del D.M. 05/02/1998, con riferimento ai punti: 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.12 e 7.31 bis.

L'AUA è stata aggiornata con il Provvedimento finale SUAP n. 110 del 19/12/2018, con recepimento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1372 del 06/12/2018 che ha approvato l'adeguamento delle modalità gestionali al D.M. 69/2018; è stata poi ulteriormente aggiornata con il Provvedimento finale SUAP n. 8 del 01/02/2022, con recepimento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 20 del 14/01/2022 che ha assentito all'incremento del quantitativo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

complessivo di rifiuti gestiti fino a 120.350 tonnellate annue (classe di attività 2 ai sensi del Decreto 350/1998).

Visto che:

in data 19/06/2023, la B.F. S.R.L. ha trasmesso alla Provincia di Biella (prot. provinciale n. 13920) istanza di modifica non sostanziale per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi citata ai punti precedenti, richiedendo l'aumento del quantitativo annuale di rifiuti gestiti per le seguenti attività ex D.M.05/02/1998:

- attività 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto - aumento quantitativo pari a 8.500 Mg/anno (da 40.000 Mg/anno a 48.500 Mg/anno);
- attività 7.6: conglomerato bituminoso (CER 170302) - aumento quantitativo pari a 27.800 Mg/anno (da 20.000 Mg/anno a 47.800 Mg/anno);
- attività 7.12: calchi in gesso esausti (CER 101206) - aumento quantitativo pari a 250 Mg/anno (da 150 Mg/anno a 400 Mg/anno);
- attività 7.31 bis: terre e rocce da scavo (CER 170504) - aumento quantitativo pari a 2.760 Mg/anno (da 45.000 Mg/anno a 47.760 Mg/anno);

nella stessa istanza era richiesta contestualmente una diminuzione nel quantitativo annuale di rifiuti gestiti per le seguenti attività ex D.M.05/02/1998:

- attività 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate (CER 010408 e 010413) - diminuzione quantitativa pari a 4.000 Mg/anno (da 5.000 Mg/anno a 1.000 Mg/anno);
- attività 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (CER 101208) - diminuzione quantitativa pari a 4.000 Mg/anno (da 5.000 Mg/anno a 1.000 Mg/anno);
- attività 7.11: pietrisco tolto d'opera (CER 170508) - diminuzione quantitativa pari a 2.000 Mg/anno (da 5.000 Mg/anno a 3.000 Mg/anno);

nella stessa istanza era inoltre richiesta la riduzione della capacità massima di messa in riserva (R13) istantanea per le seguenti attività ex D.M.05/02/1998:

- attività 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate (CER 010408 e 010413) - diminuzione pari a 1.000 Mg/anno (da 2.000 Mg/anno a 1.000 Mg/anno);
- attività 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (CER 101208) - diminuzione pari a 1.000 Mg/anno (da 2.000 Mg/anno a 1.000 Mg/anno);
- attività 7.6: conglomerato bituminoso (CER 170302) - diminuzione pari a 14.000 Mg/anno (da 20.000 Mg/anno a 6.000 Mg/anno);
- attività 7.6: frammenti di piattelli per il tiro al volo (CER 200301) - diminuzione pari a 11.800 Mg/anno (da 12.000 Mg/anno a 200 Mg/anno).

Considerato che:

a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal richiedente e in riferimento all'AUA citata in premessa, la richiesta di modifica è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.59/2013 (Regolamento per la disciplina dell'AUA), in quanto l'aumento quantitativo richiesto non comporta modifiche di carattere impiantistico e tecnico – gestionale per l'ottenimento di MPS e risulta rimanere nell'ambito della classe 2 (quantità annua trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate) di cui al D.M. 350/1998;

la Provincia di Biella, con nota prot.15466 del 04/07/2023, ha richiesto il parere tecnico del Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est Sede di Biella, evidenziando che per l'attività 7.12 ex D.M.05/02/1998 il quantitativo di 400 Mg/anno proposto, risultava superiore al limite di 150 Mg/anno previsto dall' allegato IV al D.M.05/02/1998 e pertanto non poteva essere gestibile ai sensi dell'art.216 D.Lgs. 152/2006;

in data 18/07/2023, (prot. in provinciale n. 16453) la B.F. S.R.L. ha trasmesso alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. un'integrazione spontanea, ove ha indicato un aumento del quantitativo di messa in riserva istantanea (R13) per l'attività 7.31 bis (terre e rocce da scavo) pari a 30.000 Mg (da 10.000 Mg a 40.000 Mg), rimanendo nei limiti previsti dall'allegato IV al D.M. 05/02/1998.

Dato atto che:

l'A.R.P.A. con nota protocollo 74344 del 09/08/2023 (prot. provinciale n. 18121 del 10/08/2023) ha trasmesso il proprio parere tecnico, in cui evidenzia che le nuove soglie quantitative richieste dalla società B.F. S.R.L. rientrano comunque nei limiti previsti dal D.M. 05/02/1998 (cfr. con l'allegato IV del D.M. 05/02/1998), non rilevando quindi difformità rispetto alla normativa vigente;

nel parere sopracitato l' A.R.P.A. conferma la non coerenza con la normativa vigente del quantitativo di 400 Mg/anno proposto dal richiedente e riferito all'attività 7.12 di cui al D.M.05/02/1998 che è al massimo di 150 Mg/anno (cfr. allegato IV al D.M.05/02/1998) e che pertanto non può essere approvato;

l'aumento quantitativo proposto porterebbe il quantitativo totale di rifiuti gestiti annualmente da 149.410 tonnellate a 120.350 tonnellate, rimanendo nell'ambito della classe 2 prevista al Decreto 350/1998 (superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate).

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

La Dott.ssa Federica Facchino in qualità di responsabile del procedimento in capo alla Provincia di Biella, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Dott. Stefano Negri, ritiene possibile concludere l'iter in oggetto, procedendo all'aggiornamento dell'AUA in capo alla B.F. S.R.L. con sede legale in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, e sede operativa in Cossato, Strada alle Dighe s.n., come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e provvedendo successivamente a trasmettere il relativo provvedimento al SUAP competente al fine di consentire l'emissione degli atti di competenza.

Il dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Dott. Graziano Stevanin vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

- 1) Di adottare il provvedimento di aggiornamento dell' Autorizzazione Unica Ambientale, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, in favore della B.F. S.R.L. con sede legale in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, e sede operativa in Cossato, Strada alle Dighe s.n..
- 2) Di aggiornare pertanto i quantitativi di rifiuti recuperati annualmente ai sensi del D.M.05/021998 secondo il seguente prospetto :

Punto del D.M. 05.02.1998 e	Codici C.E.R.	Quantità annua gestita comprensiva di	Capacità massima di R13 istantanea comprensiva di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ss.mm.ii		aumento/diminuzione	aumento/diminuzione
7.1	[101311] [170101] [170102] [170107] [170103] [170802] [170904] [200301]	48.500 Mg/anno (Aumento 8.500 Mg/anno)	15.000 Mg/anno
7.2	[010408] [010413]	1.000 Mg/anno (Diminuzione 4.000 Mg/anno)	1.000 Mg/anno (Diminuzione 1.000 Mg/anno)
7.3	[101208]	1.000 Mg/anno (Diminuzione 4.000 Mg/anno)	1.000 Mg/anno (Diminuzione 1.000 Mg/anno)
7.6 Attività svolta ai sensi del D.M.69/2018	[170302] Conglomerato bituminoso	47.800 Mg/anno (Aumento 27.800 Mg/anno)	6.000 Mg/anno (Diminuzione 14.000 Mg/anno)
7.6	[200301] Frammenti di piattelli per il tiro al volo	200 Mg/anno	200 Mg/anno (Diminuzione 11.800 Mg/anno)
7.11	[170508]	3.000 Mg/anno (Diminuzione 2.000 Mg/anno)	2.000 Mg/anno
7.12	[101206]	150 Mg/anno (Aumento a 400 Mg/anno NON APPROVATO)	150
7.31 bis	[170504]	47.760 Mg/anno (Aumento 2.760 Mg/anno)	40.000 Mg/anno (Aumento 30.000 Mg/anno)

- 3) Di far salva la scadenza dell'AUA in data 19/06/2030 e di far salve tutte le altre prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015 di adozione del provvedimento di AUA recepita dal Provvedimento finale n. 41 del 19/06/2015 del SUAP di Cossato, oltre che nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1372 del 6/12/2018 recepita dal Provvedimento finale SUAP n. 110 del 19/12/2018 e nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 20 del 14/01/2022 recepita dal Provvedimento finale SUAP n. 8 del 01/02/2022.
- 4) Di stabilire altresì che:
 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte dello SUAP territorialmente competente; l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché

di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore devono darne comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente;
il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche se in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

- 5) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.

Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. n. 60 del 07/09/2023

Pratica 238SUAP/2023

Identificativo marca da bollo 01170355705460



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che la Provincia di Biella, Area Tutela e Valorizzazione Ambientale con sede in Biella (BI) in Via Quintino Sella 12, P. IVA 0198977027, ha trasmesso in data 31/08/2023, registrata con prot. n. 24246 in pari data, atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente una modifica non sostanziale per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti presso la sede operativa in capo alla ditta **B.F. S.r.l.**, sita nel Comune di COSSATO, VIA G. AMENDOLA s.n.c.;
- che detta Amministrazione è pervenuta alla seguente determinazione:
 - Determinazione n. 1356 del 30/08/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con Determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015, in capo alla società B.F. S.R.L. per l'unità operativa ubicata in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato.*";
- che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

AUTORIZZA

la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 756 dell'11/06/2015 in favore della ditta **B.F. S.r.l.**, P. IVA 02137800021, con sede legale in Cossato, Via per Castelletto Cervo n. 7, e sede operativa in Cossato, Via G. Amendola s.n.c.;

Costituisce elemento inscindibile del presente titolo autorizzativo unico:

- Determinazione n. 1356 del 30/08/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con Determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) della Provincia di Biella n. 756 del 11/06/2015, in capo alla società B.F. S.R.L. per l'unità operativa ubicata in Strada alle Dighe nel Comune di Cossato.*";

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati esclusivamente mediante P.E.C. all'indirizzo del richiedente/procuratore e pubblicata all'albo pretorio *on line* di questo Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Graziano Geom. FAVA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 85/2005 ss.mm. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Cossato
RELATA DI NOTIFICA

La notifica del presente provvedimento avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. e non è previsto il rilascio di documenti cartacei.